



# Comune di San Zenone degli Ezzelini

## Provincia di Treviso

Via Roma, 1 C.a.p. 31020 C.F. 83003130263 P.IVA 01533110266  
www.sanzenonedegliezzelini.eu Fax 0423.567840

Protocollo n. 10385

li, 20.10.2010

Ordinanza n. 7

Oggetto: **Ordinanza per la disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.**

### IL SINDACO

VISTO l'articolo 20 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 28.09.2010, che prevede che gli orari giornalieri di dette attività sono fissati con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

RICHIAMATA la precedente ordinanza comunale n. 04/02 del 02.08.2002 con la quale è stata definita la disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista;

SENTITE, nei termini di legge, le seguenti rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. com.le n. 5760 del 07.06.2010:

- Artigianato Trevigiano Casartigiani – C.A.S.A. di Treviso;
- Confartigianato – Associazione Artigiani della Marca Trevigiana di Treviso;
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Industria – C.N.A. di Treviso;
- Federclai Veneto di Padova;

PRESO ATTO delle relative osservazioni da parte di Confartigianato della Marca Trevigiana, di seguito puntualmente esplicitate:

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

che – con decorrenza dal 01.11.2010 – gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono fissati come segue:

#### Articolo 1 - Orario giornaliero

Le attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

#### Articolo 2 - Chiusure obbligatorie e relative deroghe

1. Le attività osservano la chiusura domenicale e festiva.
2. In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

### **Articolo 3 - Scelta dell'orario**

1. Gli orari, liberamente scelti dai singoli operatori nella fascia oraria di cui all'articolo 1, potranno prevedere un intervallo di chiusura intermedia o l'orario continuato, ed orari differenziati per giorni della settimana e per periodi dell'anno.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.

### **Articolo 4 - Cartello orario**

È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario di apertura.

### **Articolo 5 - Sanzioni e controlli**

1. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.
2. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 22 del vigente regolamento comunale di settore.

### **Articolo 6 - Norme finali**

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto.
2. Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 04/02 del 02.08.2002, prot. com.le n. 7513, avente ad oggetto "*Disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista*", che pertanto deve intendersi abrogata.



IL SINDACO  
Mazzaro Luigi

---